



*Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità*

## **Audizione informale presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati del 26 aprile 2022**

Dott. Paolo Antonucci – Segretario Nazionale MMG CoSiPS

Nota al testo unificato adottato come testo base.

Il progetto di legge prende in esame i principi costituzionali e di equità per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, riguardo ai seguenti aspetti:

- Conservazione del posto di lavoro
- Permessi retribuiti per esami, visite e cure mediche
- Definizione di criteri per la fruizione dei congedi retribuiti
- Identificazione delle patologie che danno diritto all'applicazione dei benefici
- Modalità di certificazione

Art. 1, punto 1.

La conservazione del posto di lavoro per un lavoratore affetto da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o da malattie croniche è un diritto fondamentale ed irrinunciabile.

Si osserva che la limitazione del congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi mentre può essere congrua per una malattia oncologica, di cui si attende una regressione in tempi definibili, sia pure con una eventuale diminuzione di capacità lavorativa, appare meno congrua per quanto riguarda le malattie invalidanti o croniche gravi, a meno che si ponga l'attenzione al periodo di invalidità temporanea al 100%.

Molto condivisibile, invece, l'affermazione che il congedo risulta compatibile con la fruizione di eventuali altri benefici, economici e giuridici, e che la fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata.

La fruizione di tali benefici è però condizionata dalla tipologia dei contratti collettivi di lavoro, per cui non è per tutti.

Da non dimenticare l'utilizzo del lavoro agile rivelatosi quanto mai utile nel periodo della pandemia da Covid-19.

Art. 1, punto 2.

Si ritiene più opportuno che la certificazione sia rilasciata da struttura medico legale dell'Azienda Sanitario Locale competente per territorio, sulla base delle indicazioni e valutazioni dello specialista che ha in cura il lavoratore oppure su analoga richiesta effettuata dal MMG come avviene oggi per i certificati introduttivi per l'invalidità civile.

Si precisa che il MMG, oggi, si può esprimere solo sullo stato di malattia causa di inidoneità temporanea a lavoro generico.

L'utilizzo di solo due professionisti, MMG e/o specialista, per l'istruzione della richiesta ha il vantaggio di ottenere una semplificazione burocratica dell'iter per ottenere i benefici, garantendo al contempo un'applicazione più equa del diritto oltre ad evitare contenziosi.

Art. 1, punto 3.

Per quanto riguarda l'applicazione della sospensione dell'esecuzione delle prestazioni lavorative da parte del lavoratore autonomo per un periodo non superiore a duecentocinquanta giorni per anno solare, si ritiene che una puntuale verifica di equipollenza con i provvedimenti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, se non effettuata, sia necessaria.

Come pure non si trova alcun riferimento ai lavoratori precari o lavoratori atipici o liberi professionisti, dove il danno provocato dalla malattia si aggiunge alla precarietà del rapporto di lavoro.

Art. 2, punto 1.

La moderna medicina, avendo aumentato la sua capacità di diagnosi e cura, pone oggi il problema di un'insufficiente quantità annuale delle ore di permesso retribuito.

Si ritiene che il numero di ore di permesso debba essere svincolato dagli Accordi Collettivi Nazionali, perché di categoria e quindi con possibile applicazione difforme dello stesso diritto, ma deve avere un unico valore nazionale, dove il superamento del massimo valore consentito può avvenire su richiesta del lavoratore motivata dallo specialista che lo tiene in cura o dal MMG e certificata dalla struttura medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, con evidente vantaggio di un'applicazione più equa e trasparente dei benefici di legge.

Sicuramente non devono far parte del periodo di comporto le giornate utilizzate per le procedure sanitarie come i ricoveri ospedalieri, i day-hospital e gli altri trattamenti terapeutici necessari al recupero della salute.

Nulla da osservare sui seguenti aspetti, ritenuti comunque necessari:

- Punto 2 fruizione delle ore di permesso aggiuntive
- Punto 3 oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
- Punto 4 fruizione irregolare

Art. 3, punto 1.

Si ritiene la predisposizione dell'elenco delle malattie non utile, possibilità di concrete dimenticanze, perché il concetto guida deve essere la valutata invalidità temporanea del 100%, il riconoscimento della situazione di handicap grave art.3 comma3 della legge 104/92 e la necessità di accertamenti, visite e cure mediche, che sono le vere cause della fragilità del lavoratore, a prescindere dalla causa che la ha prodotta.

Art. 3, punto 2.

Si ritiene di non poter esprimere pareri sulla disciplina attuativa perché sono indicati solo gli argomenti, e comunque estranea alle mie competenze professionali.

Art. 3, punto 3.

Nulla da osservare.

Conclusioni.

Da parete mia non posso che esprimere piena condivisione a questo progetto di legge che propone soluzioni per rendere uguali tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia dei loro contratti, di fronte ai due diritti costituzionali fondamentali che sono il diritto alla salute e al lavoro per una società più giusta, più equa e più solidale, che sono anche i valori istitutivi del Servizio Sanitario Nazionale.

Le considerazioni espresse sono osservazioni ricorrenti nella pratica quotidiana della Medicina Generale spesso noi MMG ci troviamo a dover gestire norme e procedure contrastanti sempre nello spirito di difensore della salute del cittadino che ha a noi affidato la sua gestione ma anche come difensore dei suoi diritti.

Ricordo, infine, che tanto più è grave la patologia di cui è affetto il lavoratore tanto maggiore è l'effetto sulla sua vita e gli aspetti sociali e relazionali, pertanto l'umanizzazione delle cure deve sicuramente coinvolgere anche tutti questi aspetti collaterali certificativi e di valutazioni medico legali necessari all'ottenimento di quei benefici che possono migliorare la sua qualità di vita.

Paolo Antonucci